

Legge regionale 13 maggio 1975 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

TITOLO III

*Interventi per lo sviluppo del settore della cooperazione di produzione e lavoro,
nonché del settore distributivo.*

CAPO I

Norme di integrazione e modifica della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

Art. 14

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982

2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 8, primo comma, L. R. 25/1982

2 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

CAPO II

Ulteriore finanziamento della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

Art. 16

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 200 milioni.